

Avv. Salvatore Roncone

Via Cappuccini n. 7

92019, Sciacca (Ag)

Tel/ fax 0925-26944

Cell. 3201454733

pec: salvatore.roncone@avvsciaccia.legalmail.it

mail: salvoroncone@gmail.com

P.IVA : 02771230840

Avv. Maria Antonella Grisafi

Via Cappuccini n. 7

92019, Sciacca (Ag)

Tel/fax 0925-26944

Cell. 3283714178

pec: mariaantonella.grisafi@avvsciaccia.legalmail.it

mail: anto.grisafi@gmail.com

P.IVA : 02841480847

## TRIBUNALE DI PALERMO

### SEZ. LAVORO

Ricorso ex artt. 414 e 441 bis c.p.c.

con istanza di notificazione ex art. 151 c.p.c.

per il Sig. **Sig. ZITO GASPARE**, [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Salvatore Roncone** del Foro di Sciacca [REDACTED] - tel/fax n. 0925/26944 PEC: [salvatore.roncone@avvsciaccia.legalmail.it](mailto:salvatore.roncone@avvsciaccia.legalmail.it)) e **Maria Antonella Grisafi** del foro di Sciacca [REDACTED] tel/fax n. 0925/26944 PEC: [mariaantonella.grisafi@avvsciaccia.legalmail.it](mailto:mariaantonella.grisafi@avvsciaccia.legalmail.it)) giusta procura speciale che si allega ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito nella Via Cappuccini n. 7 di Sciacca, i quali chiedono che le comunicazioni e notificazioni vengano eseguite agli indirizzi pec dei menzionati procuratori, come da registro generale degli indirizzi elettronici (REGINDE)

*ricorrente*

**contro**

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso la stessa *ivi* domiciliato nella Via Valerio Villareale n. 6, pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) come da registro PP.AA

*resistente*

**contro**

**l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – DIREZIONE REGIONALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso la stessa *ivi* domiciliato nella Via Valerio Villareale n. 6,



pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) come da registro PP.AA

*resistente*

**contro**

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA -UFFICIO I E UFFICIO VIII -AMBITO TERRITORIALE DI PALERMO**, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso la stessa *ivi* domiciliato nella Via Valerio Villareale n. 6, pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) come da registro PP.AA

*resistente*

**e contro**

**dell'ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI DI PARTINICO - PAIS021003**, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo e presso la stessa *ivi* domiciliato nella Via Valerio Villareale n. 6, pec: [ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it) come da registro PP.AA

*resistente*

**e nei confronti**

di tutti gli altri eventuali soggetti controinteressati individuati/individuabili con posizione precedente a quella del ricorrente ed inseriti nelle medesime GPS biennio 2024/2025 e 2025/2026 che verrebbero pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso per i quali si avanza richiesta di notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

### **FATTO E DIRITTO**

Il Sig. Zito Gaspare è inserito nelle graduatorie GPS- seconda fascia, graduatoria provinciale degli aspiranti a supplenza- in qualità di docente di scuola secondaria di II grado nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze ITP scuola secondaria I e II grado, seconda fascia, per la classe di concorso "B016 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE" per l'A.S. 2024/2025 -2025/2026, nonché **in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso cattedra interna "ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO"**, prima fascia, per l'A.S. 2024/2025 -2025/2026.



Con provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I – ambito Territoriale di Palermo del 6.9.2024, Registro Ufficiale U. 0021306 – AOOUSPPA (doc. n. 2), l'odierno ricorrente è stato individuato come destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato per il comparto scuola ai sensi dell'art. 39 del CCNL del 18 gennaio 2024 (per la classe di concorso cattedra interna “ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO”, prima fascia), giusta posizione n. 1932, con punteggio 54 nelle GPS prima fascia e giusta posizione in graduatoria riservisti (si vedano graduatoria allegata al medesimo provvedimento Registro Ufficiale U. 0021306 – AOOUSPPA - Allegato 1 bollettino nomine GPS (doc. n. 3).

La proposta di contratto prot. n. 21306/2024 suddetta (che riporta la posizione 1932 con punteggio 54) è stata accettata in data 6.9.2024 dall'odierno ricorrente, il quale ha regolarmente preso servizio presso l'Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico – PSIS021003 con contratto di lavoro del 9.9.2024 codice contratto PA00000000067509Z2000008 a tempo determinato (doc. n. 4), in qualità di docente-supplente di prima fascia, fino al termine delle attività didattiche per un posto “sostegno psicofisico” ADSS - SOSTEGNO SCUOLA SECONDARIA II GRADO, con decorrenza dal 9.9.2024 e cessazione al 30.6.2025, per n. 18 ore settimanale di lezione.

Il Sig. Zito Gaspare, in seno alla presentazione della istanza di inserimento nelle GPS per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026 (doc. n. 5), trasmessa tramite l'apposito portale “istanze non Line Polis” in data 24.6.2024 e in seno alla domanda di aggiornamento preferenza scuole GPS 2024 del 5 agosto 2024 (doc. n. 6) aveva indicato di essere in possesso del titolo di riserva di *“volontari in ferma breve e prefissata”* e del titolo di preferenza di *“militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma”*, non prevedendo il sistema informatico la possibilità di indicare espressamente la figura di VFA di cui lo stesso è in possesso.

Nel mese di ottobre 2024 l'odierno ricorrente veniva edotto oralmente dal Dirigente dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico, prof. Gioacchino Chimenti, dell'intervenuta presentazione di un'istanza di accesso agli atti da parte del docente Sig. Pirrotta Francesco (doc. n. 7) volta a verificare la regolarità dell'assunzione dell'odierno ricorrente e, nello specifico, della



sussistenza in capo al medesimo del titolo di riserva di cui alla L. n. 68/1999 e D. lgs. n. 66/2010, artt. n. 678 e 1014, titolo di preferenza il possesso del quale che aveva portato, di fatto, alla stipula del contratto di lavoro.

In data 3 ottobre 2024 l'odierno ricorrente riceveva a mezzo mail da parte l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I - ambito territoriale di Palermo, l'avviso di notifica ai controinteressati a seguito della richiesta di accesso agli atti presentata dal Sig. Pirrotta Francesco finalizzata a prendere visione e conoscere uno dei documenti allegati dall'odierno ricorrente alla domanda di inserimento nelle GPS, in particolare la riserva militare dichiarata in seno alla domanda GPS (doc. n. 8); riceveva, altresì, la copia dell'istanza di accesso agli atti inviata dall'Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico con nota del 29.10.2024 (doc. n. 7).

Con provvedimento del 29 ottobre 2024 del Dirigente dell'USR Sicilia – Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Palermo, Registro ufficiale.U.0026958 (doc. n. 9), il funzionario delegato Pietro Velardi, disponeva quanto segue (si riporta testualmente) *“accertato che il docente Zito Gaspare, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande relative all’inserimento/aggiornamento GPS, 24.06/2024, non era in possesso di valido titolo di riserva R – Volontari in ferma breve e prefissata; considerato, che in assenza del titolo di riserva il docente Zito Gaspare collocato in GPS I fascia per la c.d.c. ADSS, non sarebbe stato destinatario di proposta di nomina a tempo determinato, **DISPONE** per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata”*:

1. *“l’annullamento dell’individuazione del docente ZITO GASPARE presso PAIS021003 - ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, CATTEDRA INTERNA, SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA; CATTEDRA INTERNA, C.D.C. ADSS, disposta con decreto di quest’ufficio prot. n.” 0021306 “del 06 settembre 2024”, (erroneamente individuato dall’USR Sicilia con il numero 22612).*
2. *per l’effetto il rapporto di lavoro in atto presso PAIS021003 – Istituto Superiore Danilo Dolci, dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico con decorrenza immediata.*

Conseguentemente, con decreto del 30 ottobre 2024, prot. n. 14523 (doc. n. 10) del Dirigente dell'Istituto Superiore Danilo Dolci di Partinico, Prof.



Gioacchino Chimenti, veniva comunicato all'odierno ricorrente la cessazione del contratto di lavoro, si riporta testualmente: *“il contratto di lavoro a tempo determinato di cui in premessa, stipulato con Zito Gaspare [REDACTED] cessa di produrre i suoi effetti a far data dal 30.10.2024. Di conseguenza sarà computato agli effetti giuridici ed economici il servizio prestato dal 9.9.2024 al 30.10.2024”*. L'odierno ricorrente, con mail del 30 ottobre 2024 (doc. n. 11), presentava a mezzo della CISL Scuola Sicilia, reclamo avverso il provvedimento di annullamento dell'individuazione del docente Zito Gaspare e avverso il provvedimento di cessazione/risoluzione del contratto di lavoro, chiedendone l'annullamento in autotutela.

Il reclamo non veniva accolto e tale esito veniva comunicato all'odierno ricorrente con mail del 4 novembre 2024 a firma del funzionario dell'USP Lorenzo Motta (doc. n. 12).

Con nota del 22 novembre 2024 (doc. n. 13) il Sig. Zito Gaspare provvedeva a notificare a mezzo pec (del 25 novembre 2024) formale atto di impugnazione del licenziamento e impugnativa del:

- decreto del dirigente scolastico di licenziamento/provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato del 30 ottobre 2024;
- del provvedimento reg. uff. 0026958 del 29.10.2024 – Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Palermo – USR per la Sicilia a firma del funzionario vicario Pietro Velardi di annullamento dell'individuazione del docente Zito Gaspare;
- di tutti gli atti pregressi, connessi e/o consequenziali.

Con provvedimento del 19 dicembre 2024 (registro ufficiale 0030917 del 19.12.2024) l'USR Sicilia, Ambito territoriale di Palermo, Ufficio VIII, confermava la legittimità del provvedimento di annullamento dell'individuazione del docente Zito Gaspare del 29.10.2024 in relazione all'impugnazione del licenziamento (doc. n. 15).

#### TANTO PREMESSO

L'intimato decreto di licenziamento – provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato docente Zito Gaspare del 30 ottobre 2024, prot. n. 14523, ed il provvedimento del 29 ottobre 2024 del Dirigente dell'USR Sicilia – Ufficio VIII- ambito territoriale



di Palermo, Registro ufficiale. 0026958, a firma del funzionario delegato Pietro Velardi, di revoca dell'individuazione di cui al provvedim. prot. n. 21306 del 6/9/2024 per la stipula del contratto a tempo determinato per la classe di concorso ADSS (sostegno), **appaiono palesemente illegittimi, nulli, inefficaci, infondati sia in fatto che in diritto nonché adottati in violazione di legge e del disposto di cui all'art. 3 della Costituzione.**

L'odierno ricorrente ha prestato servizio militare volontario con la qualifica di Soldato VFA, Terrazziere (volontario in ferma annuale) *“arruolato con il 1° blocco 2000 VFA 12° Reggimento Bersaglieri Trapani, Comando Sicilia, n. matricola 033810047050 (come si legge testualmente dal foglio di congedo illimitato (doc. n. 14) e dal foglio matricolare e stato di servizio (doc. n. 14), dal 26.1.2000 al 25.1.2001, data in cui viene collocato in congedo illimitato, senza demerito, per fine ferma.*

Ciò posto, ai fini della decisione appare opportuno, in via preliminare, ricostruire il quadro normativo di riferimento.

Il ricorrente ha rivestito la qualifica di Volontario di truppa in Ferma Annuale, ruolo creato dal legislatore con l'art. 2, del d.l 110/1999 (conv. con modifiche in con modificazioni con legge 18 giugno 1999, n. 186), il quale prevede: *“1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.*

*2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.*

*3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:*



*a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;*

*b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.*

*4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.*

*4 bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:*

*a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;*

*b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:*

*1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;*



2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva; 3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato. [4]

4 ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa [5]. ...”.

E’ stata poi approvata la L. 226/2004 che ha definitivamente sospeso il servizio di leva istituendo a decorrere dal 1.1.2005 due categorie di volontari per i militari di truppa: a) volontari in ferma prefissata di un anno; b) volontari in ferma prefissata quadriennale.

In assenza di norme transitorie le nuove qualifiche dei militari hanno per un breve periodo convissuto con le precedenti qualifiche di volontario in ferma annuale e volontario in ferma breve.

La legge n. 226/2004 è stata poi abrogata dall’articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare, che all’art. 1014 ha introdotto delle riserve di posti nel pubblico impiego: “1. A favore





dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonche' dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' riservato:

- a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonche' nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale;
- c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa.

2. La riserva di cui al comma 1, lettera a), non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonche', entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente.

4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perche' danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei.”.

Occorre, inoltre, porre l'attenzione sulla sostanziale identità delle due figure militari professionali (VFA e VFP) in quanto entrambe inerenti alla



progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, dopo due secoli di coscrizione obbligatoria.

I **VFA**, volontari in ferma annuale, furono istituiti con la legge di conversione del DL relativo alla partecipazione italiana alle operazioni NATO in Macedonia ed in Albania (L. 186/99, art. 2, comma 4-*bis*). Tale figura professionale (la cui consistenza annua veniva determinata sulla base delle carenze che si verificavano nelle incorporazioni dei militari di leva e dei volontari) ha costituito un mezzo indispensabile per consentire il passaggio dello strumento militare dalla configurazione mista a quella interamente professionale. Si individuava così un sistema di reclutamento che rispondesse a criteri di estrema semplicità, volto ad assicurare al cittadino, se idoneo, l'espletamento del servizio militare nel momento e nella sede richiesti (nel limite dei posti disponibili). Da notare che l'art. 16 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, prevedeva che *fino al 31 dicembre 2006 l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica possono continuare a reclutare volontari di truppa in ferma annuale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186* (ossia: possono continuare a reclutare i militari VFA...).

I **VFP1**, volontari in ferma *prefissata* annuale, furono istituiti invece dall'art. 3 della legge 226/04, a decorrere dal 1 gennaio 2005, contestualmente prevedendo la fine della chiamata alle armi per il 31 dicembre 2004: la *ratio* della norma è quella di “*compensare le carenze che si creerebbero nel contingente alle armi, all'atto della sospensione della leva, con personale in ferma volontaria di un anno, che si ritiene di poter reclutare, nella presunzione che sia l'unico destinatario della possibilità di partecipare ai concorsi successivi per le ferme pluriennali nelle Forze armate e per le carriere iniziali delle Forze di polizia*” (indagine conoscitiva della Commissione Difesa del Senato, 14 ottobre 2003).

La Legge n. 226/04 non prevede alcuna disciplina transitoria, introducendo *de plano*, due nuove (ma tali solo sulla carta) figure professionali (VFP1 e VFP4) e tace sulle preesistenti figure dei VFA e VFB.

Da quanto sopra illustrato discende che il possesso del titolo di **VFA** (come risulta dal foglio di congedo illimitato e dallo Stato di servizio rilasciato dal Ministero della Difesa) da diritto all'odierno ricorrente di avere attribuita la



riserva ex Legge n. 68/1999 e D.lgs. n. 66/2010, art. 678 e 1014, come dichiarato nella domanda di inserimento nelle GPS; tale riserva va riconosciuta sulla base dell'interpretazione costituzionalmente orientata (art. 3 Cost.) contenuta ed esplicata nel recente orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla **Sentenza del TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 1006 del 6.4.2022** (doc. n. 16) secondo la quale (si riporta testualmente) “**benché le due figure (VFA e VFP) siano state istituite con finalità distinte [...] appare ragionevole l'assimilazione delle due figure.** [...] Dunque, per quanto sia vero che la norma di cui all'art. 1014 del c.d. codice militare é stata inserita per incentivare l'arruolamento volontario a seguito della sospensione del servizio di arruolamento obbligatorio con la L. 23 agosto 2004, n. 226, deve altresì riconoscersi che **il servizio svolto dai VFA, benché connesso allo svolgimento della leva obbligatoria e, dunque, prestato in relazione al precedente regime del servizio militare, era, per definizione, anch'esso servizio prestato su base volontaria** (come tale contrapposto, ex art. 621 del codice militare, al servizio prestato su base obbligatoria). Inoltre, la figura dei volontari in ferma breve richiamata nel citato art. 1014 D. Lgs. n. 66 del 2010 risale anche alla fase precedente all'approvazione della riforma del 2004 (venne disciplinata dal D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 196), sicché non si vede su quale base i V.F.A. debbano subire un diverso trattamento. D'altra parte, la mancanza di selezione concorsuale dei V.F.A. è ampiamente compensata dal fatto che la riserva di cui si discute opera all'interno e ai fini dell'assunzione in procedure concorsuali pubbliche, attraverso il cui svolgimento, dunque, si recupera pienamente anche il predetto "deficit" nelle modalità di ingresso al servizio volontario di ferma. In definitiva **l'esclusione del ricorrente dal novero dei soggetti aventi diritto alla riserva risulta irragionevole ed ingiustificabile.** Pertanto **non pare dubbio che debba optarsi per un'interpretazione delle norme riguardanti la riserva di posti per i volontari delle forze armate - ovvero gli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - costituzionalmente orientata e basata sull'art. 3 della Costituzione, alla cui luce non troverebbe indubbiamente alcuna giustificazione,** pur tenendo presente il carattere eccezionale della norma, **il diverso trattamento dei VFA rispetto a quello dei VFPI.** Il provvedimento di esclusione impugnato deve ritenersi illegittimo ed il ricorrente deve, dunque,



*essere riammesso alla selezione” (TAR Sicilia Catania, Sez. II, n. 1006 del 6.4.2022).*

Il titolo di VFA (volontario in ferma annuale) di cui è in possesso il Sig. Zito Gaspare, pertanto, deve ritenersi assimilabile, ex art. 3 della Costituzione, alla figura di VFP (volontario in ferma prefissata) e lo stesso gli da diritto alla riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni al pari delle figure VFB (volontari in ferma breve) e VFP (volontari in ferma prefissata).

L’impugnato decreto di licenziamento – provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato docente Zito Gaspare del 30 ottobre 2024, è illegittimo, inefficace ed infondato e va pertanto disapplicato dall’On.le Giudice del Lavoro nella parte in cui rinvia al decreto del 29 ottobre 2024 del Dirigente dell’USR Sicilia – Ufficio VIII-ambito territoriale di Palermo, Registro ufficiale.U.0026958 (doc. n. 9) con il quale si afferma che testualmente *“accertato che il docente Zito Gaspare, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande relative all’inserimento/aggiornamento GPS, 24.06/2024, non era in possesso di valido titolo di riserva R – Volontari in ferma breve e prefissata; considerato, che in assenza del titolo di riserva il docente Zito Gaspare collocato in GPS I fascia per la c.d.c. ADSS, non sarebbe stato destinatario di proposta di nomina a tempo determinato, **DISPONE** per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata:*

*- l’annullamento dell’individuazione della docente ZITO GASPARE presso PAIS021003 - ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, CATTEDRA INTERNA, SOSTEGNO SCUOLA PRIMARIA; CATTEDRA INTERNA, C.D.C. ADSS, disposta con decreto di quest’ufficio prot. n. 0021306 del 06 settembre 2024, erroneamente individuato dall’USR Sicilia con il numero 22612.*

*- per l’effetto il rapporto di lavoro in atto presso PAIS021003 – Istituto Superiore Danilo Dolci, dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico con decorrenza immediata.*

Dunque, l’amministrazione resistente fonda la propria decisione sulla base di una interpretazione letterale dell’art. 1014 sopra indicato che non fa alcun riferimento ai volontari in ferma annuale.



Tuttavia, come ha statuito recentemente, in un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, il **Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 119/2024 del 19.2.2024 (doc. n. 17)** “*sebbene la lettera della norma in questione faccia riferimento solo ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito e ai volontari in servizio permanente, non può non riconoscersi che la figura del volontario in ferma annuale è assimilabile a quella del volontario in ferma prefissata di un anno, tenuto conto che si tratta di due figure accumulate dalla medesima ratio, ovvero la progressiva trasformazione dello strumento militare da obbligatorio in volontario professionale, nonché dalla equivalenza delle mansioni e dal medesimo addestramento*”, come di recente statuito dal TAR Sicilia Catania nella sentenza n. 1006/2022, con motivazione condivisa da questo Giudice che di seguito si riporta: “L'Amministrazione ha emanato il provvedimento di esclusione impugnato dal ricorrente ritenendo che il servizio svolto dallo stesso ricorrente come volontario in ferma annuale (VFA) non rientri tra le categorie di attività che danno diritto alla riserva di assunzioni nel pubblico impiego di cui all'art. 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010, non essendo assimilabile neanche alla figura di volontario in ferma prefissata annuale (VFPI).

Proprio nel confronto con tale ultima figura si rileva che, se è vero che solo l'arruolamento dei VFPI avviene tramite una procedura concorsuale (cui consegue un addestramento e l'erogazione di un trattamento economico anch'essi notevolmente differenti da quelli riguardanti i VFA), si tratta, tuttavia, in entrambi i casi, di figure che prestano servizio militare volontario per un anno, svolgendo, tendenzialmente, identiche attività.

Benché, inoltre, le due figure siano state istituite con finalità distinte, deve considerarsi che fino all'approvazione della L. n. 226 del 2004, l'arruolamento volontario avveniva anche mediante il servizio volontario in ferma annuale, sicché, anche sotto tale profilo, appare ragionevole l'assimilazione delle due figure.

Dunque, per quanto sia vero che la norma di cui all'art. 1014 del c.d. codice militare è stata inserita per incentivare l'arruolamento volontario a seguito della sospensione del servizio di arruolamento obbligatorio con la L. 23 agosto 2004, n. 226, deve altresì riconoscersi che il servizio svolto dai VFA,



*benché connesso allo svolgimento della leva obbligatoria e, dunque, prestato in relazione al precedente regime del servizio militare, era, per definizione, anch'esso servizio prestato su base volontaria (come tale contrapposto, ex art. 621 del codice militare, al servizio prestato su base obbligatoria).*

*Inoltre, la figura dei volontari in ferma breve richiamata nel citato art. 1014 D.Lgs. n. 66 del 2010 risale anche alla fase precedente all'approvazione della riforma del 2004 (venne disciplinata dal D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196), sicché non si vede su quale base i V.F.A. debbano subire un diverso trattamento. D'altra parte, la mancanza di selezione concorsuale dei V.F.A., è ampiamente compensata dal fatto che la riserva di cui si discute opera all'interno e ai fini dell'assunzione in procedure concorsuali pubbliche, attraverso il cui svolgimento, dunque, si recupera pienamente anche il predetto "deficit" nelle modalità di ingresso al servizio volontario di ferma" (Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, Sentenza n. 119/2024 del 19.2.2024; TAR Sicilia Catania, Sentenza n. 1006/2022).*

Nonostante la differenza di nomen juris, le due figure (VFA e VFP1) sono assolutamente identiche nella ratio (progressiva trasformazione dello strumento militare in volontario-professionale), nei contenuti e nella sostanza (entrambi ricevono il medesimo addestramento nei medesimi luoghi, possono essere utilizzati in missioni all'estero, utilizzano gli stessi armamenti e dotazioni militari, addirittura condividono gli stessi spazi, etc).

È chiaro, dunque, che le norme riguardanti la riserva di posti per i volontari delle forze armate - ovvero gli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 che prevedono una riserva di posti nei pubblici concorsi nella misura del 30% - vadano lette e interpretate nel senso più conforme ai precetti costituzionali di eguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa, ovvero come riserva dei posti a chi ha già svolto attività militare da volontario: ivi inclusi i VFA.

L'interpretazione che, invece, finora ha adottato la P.A., è quella per cui, aderendo in senso acritico e di stampo fortemente kelseniano al tenore letterale degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010, vengono esclusi, i militari VFA.

Tale errata interpretazione – invero generata da una non certo cristallina formulazione degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010- comporterebbe un'assurda discriminazione, su base meramente anagrafica, di molte migliaia



di giovani che, per ragioni di età, avevano già optato per l'arruolamento come VFA (prorogato, si è detto, *ex art.* 18 del D.Lgs. 165/01, fino al 31 dicembre 2006, con possibile ulteriore rafferma) e che oggi si trovano preclusa ogni possibilità di usufruire della riserva di posti per i volontari delle forze armate nell'ambito della Pubblica Amministrazione, frustando così le proprie legittime aspettative di vita, intraprese con l'arruolamento come VFA (assieme ai VFB), unico arruolamento di tipo volontario possibile fino al 31 dicembre 2004.

In realtà, senza bisogno di scomodare ulteriormente il Legislatore né il Governo, che con un atto di interpretazione autentica potrebbe risolvere la questione alla fonte, già la giurisprudenza giuslavoristica e amministrativa più recente ed illuminata (sopra richiamata), con operazione ermeneutica costituzionalmente orientata (che ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale), ha risolto la *quaestio juris* in esame, ammettendo il diritto alla riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni anche dei militari VFA in congedo senza demerito al pari delle figure VFB (volontari in ferma breve) e VFP (volontari in ferma prefissata).

Alle medesime conclusioni è pervenuto di recente anche il **Consiglio di Stato sez. II - con la sentenza del 07/01/2022, n. 129** (doc. n. 18) che ha così statuito: “....*Il ruolo dei volontari in ferma annuale è stato creato dal legislatore con l'art. 2, comma 4 bis, D.L. 110/1999 (convertito con modificazioni nella L. 186/1999 ). La ratio legis di tale norma era quella di favorire la formazione di contingenti di volontari che potessero poi essere tratti come volontari di truppa in ferma breve ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.P.R. 332/1997. .... L'art. 16 L. 226/2004 ha previsto la possibilità solamente per i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo di avere una riserva di posti per l'arruolamento nelle forze di polizia. Orbene la sentenza del TAR Lazio ha fondato la reiezione del ricorso sull'interpretazione della letterale della norma che non faceva nessun riferimento ai volontari in ferma annuale definendo irrilevanti "le argomentazioni in ordine ai profili di possibile equiparazione della figura del volontario in ferma annuale a quella, diversamente prevista e disciplinata, del volontario in ferma prefissata di un anno."*. 8. **Ritiene, invece, il Collegio che la assoluta equivalenza delle**



*mansioni, delle modalità di arruolamento e di addestramento tra le due figure professionali richieda un'interpretazione estensiva della norma che tenga conto della ratio legis sottesa alla riserva di posti. Laddove, infatti, ci si arrestasse al mero tenore letterale della previsione, emergerebbe subito, a fronte di situazioni perfettamente sovrapponibili, una possibile violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. È evidente che il legislatore, per rendere appetibile l'arruolamento nelle forze armate dei militari di truppa, ha offerto la prospettiva di una facilitazione per l'ingresso nelle forze di polizia, notoriamente più ambite come carriera da un giovane, ma la limitazione di tale facoltà solamente a coloro che avrebbero assunto le nuove qualifiche a partire dal 2005 ha creato un'evidente disparità con coloro che fino ad allora avevano consentito il passaggio dalle forze armate fondate sulla coscrizione obbligatoria a quelle professionali.” (Consiglio di Stato sez. II - con la sentenza del 07/01/2022, n. 129 (doc. n. 18); cfr. Tribunale di Caltagirone, Sez. Lavoro, sentenza n. 119/2024 del 19.2.2024.*

Ne consegue che il titolo di VFA (volontario in ferma annuale) di cui è in possesso il Sig. Zito Gaspare deve ritenersi assimilabile, ex art. 3 della Costituzione, alla figura di VFP (volontario in ferma prefissata) e che, pertanto, gli da diritto alla riserva nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni al pari delle figure VFB (volontari in ferma breve) e VFP (volontari in ferma prefissata)

\*\*\*\*\*

Per le suesposte ragioni, il Sig. **ZITO GASPARE**, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO**

in totale accoglimento del sopra esposto ricorso

- **dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia e/o comunque disporre la revoca e la disapplicazione con conseguente caducazione dei relativi effetti del:**
  - decreto di licenziamento – provvedimento di cessazione/risoluzione contratto di lavoro a tempo determinato docente Zito Gaspare del 30 ottobre 2023, prot. n. 14523 a firma del Dirigente Scolastico dell'I.S. “Danilo Dolci” di Partinico Prof. Gioacchino Chimenti;





- provvedimento del 29 ottobre 2024 del Dirigente dell'USR Sicilia – Ufficio VIII- Ambito Territoriale di Palermo, Registro ufficiale.U.0026958 a firma del funzionario delegato Pietro Velardi, di annullamento dell'individuazione del docente Zito Gaspare presso PAIS021003 - Istituto Superiore Danilo Dolci fino al termine delle attività didattiche, cattedra interna, Sostegno, C.D.C. ADSS, disposta con decreto di dell'USR Sicilia – Ufficio VIII- ambito territoriale di Palermo prot. n. 0021306 del 06 settembre 2024;  
- nonché di tutti gli atti pregressi, connessi o consequenziali;

- per l'effetto, **accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della riserva di posti per i volontari delle forze armate - ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 nei posti di pubblico impiego ove previsto *ex lege*;**
- per l'effetto, **accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'attribuzione della riserva di posti per i volontari delle forze armate - ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010 - all'interno delle GPS biennio 2024-2025/ 2025-2026 (per entrambe le classi di concorso) – e in ogni caso anche all'interno delle future GPS per i bienni e/o anni successivi a quello in corso e l'inserimento, con la corretta collocazione con riserva ex artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 2010, all'interno delle GPS biennio 2024-2025/ 2025-2026 e nelle relative graduatorie di Istituto con riconoscimento del punteggio già maturato per il servizio svolto oltre al successivo maturando;**
- per l'effetto, **accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio svolto ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera;**
- per l'effetto, **accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno quantificato nella misura pari a tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella di scadenza, oltre interessi legali ovvero il diritto alla corresponsione di tutte le retribuzioni dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro a quella di scadenza, oltre interessi legali, ovvero nella misura che l'On. Tribunale adito riterrà più opportunamente quantificare e adottare ogni ulteriore provvedimento consequenziale e necessario.**

Con vittoria di spese e compensi di difesa.



Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni, il ricorrente dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e vertendo in materia di lavoro è soggetto al pagamento del contributo unificato di € 259,00

Si allegano gli atti richiamati di cui a separato elenco.

Sciacca, 11 marzo 2025

Avv. Maria Antonella Grisafi

Avv. Salvatore Roncone

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle GPS biennio 2024-2025/ 2025-2026 nelle quali il ricorrente risulta inserito senza riserva e nelle quali chiede di essere inserito con il riconoscimento della riserva e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario notificare agli stessi il ricorso e l'emendando decreto di fissazione della prima udienza.

Tuttavia, vi sono oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi di residenza dei soggetti controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non noti a parte ricorrente, come non sono noti altri eventuali altri aspiranti/candidati ai quali sia stato riconosciuto eventuale titolo di preferenza o di riserva.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di controinteressati ai quali notificare il presente atto unita alla impossibilità per la parte istante di individuare tutti i nominativi e gli indirizzi dei controinteressati

### **SI CHIEDE ALL'ON.LE GIUDICE DEL LAVORO**

ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet ufficiale del MIUR <https://www.mur.gov.it/it> e/o sul sito dell'USR Sicilia Direzione Generale <https://www.usr.sicilia.it/index.php> e/o sul sito dell'USR Sicilia Ufficio



VIII – Ambito Territoriale di Palermo <https://pa.usr.sicilia.it/index.php> o  
con altra modalità ritenuta idonea dal G.d.L. adito.

Sciacca, 11 marzo 2025

Avv. Maria Antonella Grisafi

Avv. Salvatore Roncone

